



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA,
GRANAIOLA, SANGALLI e TOMASELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 2011

Misure per la promozione del turismo sportivo
e la realizzazione degli impianti da golf

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende affrontare la problematica dello sviluppo e della qualificazione dell'offerta turistica nazionale, sempre più esposta alla concorrenza internazionale, prevedendo, quale concorso all'ampliamento delle scelte turistiche per i cittadini italiani e per la clientela turistica internazionale, la diffusione del turismo sportivo.

Il turismo è una delle risorse più importanti per l'economia del Paese e del tutto inadeguati appaiono gli investimenti per la promozione della sua industria e per la sua internazionalizzazione. Stante la crisi economica appena trascorsa, i cui effetti continuano a farsi sentire, si avverte la necessità di individuare nuovi settori dell'economia turistica che possano costituire una risorsa aggiuntiva e che dia continuità ai flussi turistici, anche nei periodi di bassa stagione, alle attività ricettive.

A tale riguardo, un settore potenzialmente strategico è quello del gioco del golf: nonostante esso non abbia ancora raggiunto un adeguato livello di sviluppo in Italia se paragonato al caso di altri Paesi a noi vicini, il gioco del golf può indubbiamente rappresentare un importante volano per lo sviluppo dei flussi turistici verso il nostro Paese. Il golf è un'attività sportivo-ricreativa a diffusione mondiale che attrae un numero considerevole di appassionati, offrendo loro, oltre allo svago, anche l'opportunità di mantenersi attivi e di trovare una sana evasione durante la vacanza. Nel nostro Paese, la diffusione del golf e dei relativi impianti, anche complementari e ricettivi, può inoltre costituire occasione straordinaria per la riconversione di aree industrialmente dismesse, ovvero di aree in situazioni di abbandono o di scarso utilizzo, nonché di nuove opportunità di la-

voro e di sviluppo economico, in particolare se si considerano le notevoli dimensioni dell'indotto che dalla creazione di un impianto da golf ne può derivare per un'intera area territoriale.

La scelta di puntare sul turismo sportivo per la promozione dello sviluppo e della qualificazione dell'offerta turistica nazionale appare strategica sia con riguardo all'estero che con riferimento al livello nazionale. Data la diffusione del gioco del golf a livello internazionale, è facile immaginare che moltissimi turisti potrebbero cogliere l'occasione di visitare il nostro Paese, a maggior ragione a fronte di un potenziamento del settore turistico sportivo legato a questo sport, che ne comprenda i relativi impianti, servizi e strutture ricettive. Tuttavia, sebbene sul territorio nazionale siano attualmente in esercizio oltre 200 percorsi di golf, la richiesta di nuovi impianti è crescente. Le attuali strutture, inoltre, presenti sul territorio nazionale non sono state costruite secondo una priorità volta alla valorizzazione del turismo e del relativo moltiplicatore economico e a ciò si aggiunge l'insufficiente tasso di integrazione degli impianti da golf con le strutture ricettive turistiche. Tale situazione è dovuta, tra l'altro, alla scarsa consapevolezza che fino ad oggi si è avuta delle opportunità che il golf offre allo sviluppo economico del nostro Paese. Proprio per colmare tale lacuna, il presente disegno di legge si propone di delineare, in maniera precisa, le procedure e i contesti in cui costruire nuovi campi da gioco, nonché, a determinate condizioni, a creare adeguati incentivi affinché l'imprenditoria privata sia motivata ad investire in questa importante settore del turismo sportivo.

Dunque, al fine di dare al nostro Paese la possibilità di presentare un'offerta di note-

vole gradimento turistico e, di conseguenza, promozionale e di incentivo allo sviluppo economico, con effetti diretti e indotti sul tessuto turistico-economico regionale e locale, il presente disegno di legge, prevede, all'articolo 1, che il Ministro per il turismo, nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, adottati, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, un apposito Piano per la promozione del turismo sportivo. La competenza statale in tale ambito di materia emerge, oltre che dagli spazi di promozione turistica garantiti dalla giurisprudenza costante della Consulta (si veda la sentenza 11-20 marzo 2009, n. 76), altresì dai principi fondamentali in tema di governo del territorio, in relazione alle previsioni di rilievo urbanistico tese a favorire la realizzazione di interventi di tal fatta. La norma prevede inoltre che, nell'ambito del Piano per la promozione del turismo sportivo, siano definiti i criteri e gli indirizzi per il dimensionamento degli impianti, al fine di garantire requisiti funzionali e di qualità minimi, in grado di risultare attrattivi per la domanda espressa in ambito nazionale ed internazionale. Le regioni, in coerenza con il predetto Piano, promuovono, con l'adozione di apposite leggi, e con il coinvolgimento degli enti locali e nel rispetto delle norme di tutela delle aree protette, dei vincoli archeologici, ambientali e paesaggistici, la realizzazione di impianti golfistici anche ad integrazione di strutture ricettive.

L'articolo 2 del presente disegno di legge stabilisce poi che i requisiti degli impianti destinati al gioco del golf, sia tecnici che

funzionali, devono essere definiti nel Piano per la promozione del turismo sportivo e, più compiutamente, dalle relative leggi regionali. Si prevede inoltre che, per favorire la realizzazione degli impianti, le regioni possono adottare misure di semplificazione delle procedure autorizzative, tuttavia nel rigoroso rispetto dei vincoli ambientali, paesistici, archeologici, urbanistici e le modalità di applicazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica. In ogni caso, gli impianti, dovranno rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza, igiene, accessibilità, sicurezza delle costruzioni e risparmio energetico, compreso l'uso sostenibile della risorsa idrica, nonché in materia di impiantistica sportiva e di percorsi di golf stabilite dal Comitato olimpico nazionale italiano, dalla federazione italiana golf e dalla *International Golf Federation*.

Infine, l'articolo 3 del disegno di legge stabilisce che, per garantire la realizzazione delle strutture ricettive connesse e complementari agli impianti sportivi, le regioni potranno disporre l'assegnazione di una volumetria, nel limite massimo di 0,1 mc/mq di indice territoriale, calcolata sulla superficie interessata dal complesso sportivo. Qualora l'impianto sportivo è collocato, se compatibile, in aree a rischio idrogeologico, la relativa volumetria necessaria a realizzare le strutture ricettive connesse potrà essere utilizzata solo in aree prive di vincoli, purché contigue o prossime agli impianti medesimi.

Per quanto esposto, si auspica un esame ed un'approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali ed obiettivi)

1. La presente legge, al fine di qualificare ed arricchire l'offerta turistica nazionale attraverso la pratica sportiva, promuove la diffusione del gioco del golf e la realizzazione dei relativi impianti, complementari o a servizio delle strutture ricettive.

2. Nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione e per le finalità di cui al comma 1, il Ministro per il turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano per la promozione del turismo sportivo, nell'ambito del quale sono definiti i criteri e gli indirizzi per la diffusione territoriale degli impianti di gioco del golf, dei relativi impianti complementari o a servizio delle strutture ricettive, anche ad integrazione delle strutture esistenti, nonché i relativi requisiti funzionali e di qualità minimi, in grado di risultare attrattivi per la domanda turistica espressa in ambito nazionale ed internazionale.

3. Le regioni, in conformità al piano di cui al comma 2, promuovono, con l'adozione di apposite leggi, e con il coinvolgimento degli enti locali e nel rispetto delle norme di tutela delle aree protette, dei vincoli archeologici, ambientali e paesaggistici, la realizzazione degli impianti di cui al comma 2.

Art. 2.

(Requisiti degli impianti)

1. Gli impianti destinati al gioco del golf devono rispettare i requisiti tecnici e funzionali definiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 e dalle relative leggi regionali.

2. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono adottare misure di semplificazione delle procedure autorizzative e dispongono il rigoroso rispetto dei vincoli ambientali, paesistici, archeologici, urbanistici e le modalità di applicazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica.

3. In ogni caso, gli impianti destinati al gioco del golf, devono rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza, igiene, accessibilità, sicurezza delle costruzioni e risparmio energetico, compreso l'uso sostenibile della risorsa idrica, nonché in materia di impiantistica sportiva e di percorsi di golf stabilite dal Comitato olimpico nazionale italiano, dalla federazione italiana golf e dalla *International Golf Federation*.

Art. 3.

(Strutture di ricezione turistica collegate all'impianto golfistico)

1. Le regioni, per garantire la realizzazione delle strutture ricettive connesse e complementari agli impianti sportivi, possono disporre l'assegnazione di una volumetria, nel limite massimo di 0,1 mc/mq di indice territoriale, calcolata sulla superficie interessata dal complesso sportivo.

2. Qualora l'impianto sportivo sia collocato, se compatibile, in aree a rischio idrogeologico, la relativa volumetria necessaria a realizzare le strutture ricettive connesse potrà essere utilizzata solo in aree prive di vincoli, purché contigue o prossime agli impianti medesimi.

